



COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

UFFICIO TECNICO - AREA URBANISTICA

INDICE

TITOLO PRIMO - CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità delle norme

Art. 2 - Validità del Piano

TITOLO SECONDO - CAPO I - MODALITÀ GENERALI DI UTILIZZO A FINI TURISTICO- RICREATIVI- PRODUTTIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

Art.3 - Suddivisione del litorale in ambiti di piano

Art.4 - Modalità di utilizzo delle spiagge

Art. 5 - Aree per attività turistico ricreative pluriennali

Art.6 - Aree per attività turistico ricreative stagionali.

Art.7 - Aree per la sosta e lo stazionamento libero di imbarcazioni da diporto.

Art.8 - Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto (campi boe e/o pontili galleggianti).

Art.9 - Aree per circoli sportivi ed associazioni.

Art. 10 - Aree per attività produttive, artigianali e commerciali.

Art. 11 - Aree destinate alla libera balneazione

Art. 12 - Aree di interesse naturalistico e paesaggistico

Art. 13 - Aree da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione

Art. 14 - Aree pubbliche attrezzate per attività socio-culturali e ludiche

Art. 15 - Aree per attrezzature e servizi a carattere stagionale

Art. 16 - Lidi Comunali

Art. 17 - Passeggiata - Lungomare

Art. 18 - Aree per sport di spiaggia e attività tempo libero

Art. 19 - Punti di avvistamento e vigilanza

Art. 20 - Viabilità, parcheggi e verde

Art. 21 - Acquacoltura

TITOLO TERZO - CAPO I - CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE

Art. 22 - Caratteristiche tecnico-impiantistiche

Art. 23 - Qualità architettonica dei manufatti

Art. 24 - Colore e tecnologie di realizzazione dei manufatti

TITOLO TERZO - CAPO II - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Art.25 - Procedura per il rilascio delle concessioni

Art. 26 - Oneri concessori

Art. 27 - Norme transitorie e di salvaguardia

Art. 28 - Norme geologiche

TITOLO PRIMO CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità delle norme

Le presenti norme attuano le linee programmatiche del Piano e dettano prescrizioni per la disciplina delle iniziative pubbliche e private, tendenti a razionalizzare la gestione e la fruizione delle aree del Demanio Marittimo.

Il PCS (Piano Comunale di Spiaggia), a seguito di valutazione delle caratteristiche fisico-morfologiche dell'area costiera:

- **individua** con cartografia in scala adeguata, le eventuali zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna regolazione e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi;
- **segnala** la presenza di vincoli di tipo idrogeologico, paesaggistico, ambientale e archeologico, di Siti di Importanza Comunitaria (c.d. SIC), di protezione speciale, nonché servitù militari o altri obblighi, derivanti dagli strumenti di pianificazione comunali o di area vasta, vigenti o adottati;
- **evidenzia** l'attuale uso delle aree demaniali, distinguendole secondo le destinazioni:
 - arenile libero;
 - soggiorno all'ombra;
 - servizi di spiaggia,ed i relativi tipi di gestione:
 - aree libere;
 - aree in concessione,
 - stabilimenti balneari

anche in base alla classificazione degli stabilimenti balneari, identificando i singoli lotti già concessi e quelli che possono essere ancora concessi;

- **indica** le diverse infrastrutture a rete distinte per tipologia d'uso: 1) viabilità di penetrazione; 2) parcheggi; 3) accessi al mare; 4) percorsi pedonali e ciclabili; 5) reti tecnologiche e modalità di scarico;
- **disciplina**, in considerazione dei diversi ambiti di intervento, il sistema di accessibilità e mobilità interna all'area (percorsi veicolari o di servizio, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, sentieristica naturalistica, collegamenti meccanizzati, accessi per portatori di handicap...) nonché individua le aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, per la cui realizzazione vanno acquisiti i pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalle vigenti norme in materia, prevedendo una progressiva riqualificazione, coerente con le attività d'impresa ed economiche,

delle strutture esistenti regolarmente autorizzate, stabilisce, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e delle specifiche caratteristiche morfologiche delle aree costiere, criteri uniformi per ambito omogeneo che disciplinano le dimensioni dei servizi comuni, delle attrezzature a servizio degli stabilimenti e delle pertinenze delle attività, quali l'ufficio del gestore, le cabine-spogliatoio a rotazione, il chiosco-bar, le capanne a noleggio, ecc., al fine di impedire che le costruzioni alterino l'aspetto paesaggistico e precludano la vista verso il mare;

- **prevede**, in caso di particolari esigenze, la possibilità di apportare integrazioni rispetto alle condizioni descritte nel precedente punto, mediante conferenza dei servizi convocata dal Comune, con la partecipazione della Regione Calabria;
- **garantisce**, compatibilmente con l'orografia dei luoghi, il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione. Il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree, nonché la sicurezza della balneazione in mare. Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza, di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare; sono fatti salvi i mezzi di soccorso.
- **prevede**, compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le CDM esistenti, un percorso di accesso ai mare almeno ogni 200 ml di fronte mare. Per particolari esigenze derivanti dall'orografia dei luoghi, i percorsi di accesso al mare, eventualmente ricadenti tra concessioni esistenti, sono accorpate prioritariamente, se possibile, nelle aree non in concessione oggetto di pianificazione. Nella fascia del soggiorno all'ombra, la distanza fra i punti d'ombra, da centro a centro, è variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste lo stabilimento, secondo i requisiti obbligatori previsti nella Tabella A allegata al Piano di Indirizzo regionale (P.I.R.);
- **prevede** il termine, non inferiore a 5 anni, entro il quale, ove necessario, adeguare le strutture insistenti sulle concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche eventuali modifiche e/o integrazioni ai PCS successivamente intervenute;

Il P.C.S. fissa, inoltre, gli standard sui servizi per come segue:

- ⇒ Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali hanno una larghezza non superiore a 1,20 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,9 metri lineari perpendicolarmente ad essa. I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiale di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza.
- ⇒ Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e sono realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda. Sono vietati materiali quali

mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.

- ⇒ Le recinzioni di confine verso terra hanno un'altezza inferiore a 1,5 metri lineari e sono realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare.
- ⇒ Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per portatori di handicap. Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico-ricreativa.
- ⇒ Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica, salvo che queste non siano a valle e di supporto di attività turistiche autorizzate.
- ⇒ Per la sistemazione e pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti l'avvio dell'attività, ai sensi dell'art. 2 punto 3 della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per territorio, nella scheda di comunicazione dovrà essere indicato il giorno/i, l'ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzo utilizzato con specifica delle relative targhe e/o telaio per le operazioni interessate.

Art. 2 - Validità del Piano

L'entrata in vigore del presente Piano determina il vincolo su ogni area, ne fissa la destinazione d'uso e le attività connesse. La validità del Piano è di anni 10 a decorrere dalla sua approvazione definitiva

TITOLO SECONDO

CAPO I

MODALITA' GENERALI DI UTILIZZO A FINI TURISTICO-RICREATIVI-PRODUTTIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 3 - Suddivisione del litorale in ambiti di piano

Al fine di consentire l'utilizzazione a fini turistico-ricreativi-produttivi delle aree del demanio marittimo, l'intero litorale comunale definito in comparti è stato suddiviso nei seguenti **ambiti**:

1. tratti di litorale occupati da **opere marittime** di vario tipo (porti, banchine, opere di difesa, scogliere, ecc.) che non sono concedibili a fini turistico-ricreativi-produttivi e che non sono oggetto del presente Piano.
2. tratti di litorale aventi caratteristiche di **spiaggia**, che sono concedibili, secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo.

Art.4 - Modalità di utilizzo delle spiagge

Si individuano livelli differenziati di utilizzazione delle spiagge in concessione per come segue:

- MACROZONA A:** caratterizzata da una prevalenza di azioni di tutela, articolato nelle zone:
- A1** Aree di interesse ambientale prospicienti le aree a tutela integrale dell'A.M.P. CAPO RIZZUTO – AREE NATURA 2000.
 - A2** Aree di particolare interesse ambientale in quanto espressione del patrimonio naturalistico, storico e culturale, costituiscono nel loro insieme l'identità culturale del territorio.
 - A3** Foci delle aste fluviali, dei torrenti e dei canali.
 - A4** Aree destinate ad interventi di bonifica e/o rinaturalizzazione.
- MACROZONA B** caratterizzata da azioni di valorizzazione delle attività compatibili, suddiviso nelle zone:
- B1** fasce costiere destinate alla balneazione libera.
 - B2** fasce costiere destinate alla balneazione regolamentata per la posa in opera di ombrelloni e sedie a sdraio ove è possibile dotare di attrezzature leggere per attività ludiche e di ristoro, con autorizzazione stagionale o per sei anni;
 - B3** fasce costiere dove è possibile la gestione organizzata dei lidi e la dotazione di strutture leggere per attività ludiche e di ristoro con posa in opera di ombrelloni e sedie a sdraio.
 - B4** aree destinate a circoli sportivi ed associazioni.
 - B5** lidi comunali.
 - B6** Aree per sport di spiaggia e attività di tempo libero con autorizzazione per posa di ombrelloni e sedie a sdraio;
- MACROZONA C:** caratterizzata da azioni che tendono a valorizzare le attività economiche, turistiche e ricettive; è articolato nelle zone:
- C1** Aree destinate alla sosta e allo stazionamento di imbarcazioni con relativi servizi;
 - C2** Sistemi di porti ed approdi.
 - C3** Aree destinate all'accoglimento delle iniziative economiche private di tipo culturale, turistico ricettivo compatibili con le finalità del territorio.
 - C4** Concessioni demaniali esistenti.
 - C5** Campi boe e pontili mobili con area attrezzata e corridoio di lancio.
 - C6** Pontilie galleggianti con specchio acqueo da dare in concessione;
- MACROZONA D:** caratterizzata da azioni che tendono alla riqualificazione dei lembi urbani che ricadono nel demanio, articolato nelle zone:
- D1** Aree insediate per le quali predisporre programmi di riqualificazione, di concerto con le amministrazioni deputate, finalizzati alla realizzazione di luoghi urbani dal decoro compatibile.
 - D2** Accessi/viabilità.
 - D3** Parcheggi – aree sosta.
 - D4** Aree di avvistamento.
 - D5** Aree pubbliche da attrezzare

D6 Passeggiate lungomare.

Art. 5 - Aree per attività turistico ricreative (B2 B3) – B3-

In dette aree sono localizzate le strutture destinate a stabilimenti balneari, ristoranti, etc. la cui realizzazione è vincolata ai seguenti criteri:

- a- L'altezza dei volumi non può in alcun caso essere superiore a 3,00 metri lineari da terra; per le cabine l'altezza massima consentita deve essere di 2.50 metri; se con copertura inclinata, la misura va presa alla gronda con altezza non superiore a mt 2.00 e di mt 3.00 al colmo;
- b- L'allineamento delle cabine dovrà svilupparsi lungo la direzione ortogonale al piano d'onda, in modo da non limitare la vista del mare;
- c- La barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di 1,20 metri lineari da terra, non può superare il 10% del fronte concesso;
- d- Le recinzioni in muratura, prospicienti la pubblica via, anche se in ritiro, non dovranno impedire in nessun caso la visibilità verso il mare;
- e- La superficie pavimentata, facilmente rimovibile, aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte, non può comunque superare il 10% della superficie concessa;
- f- Le concessioni per gli impianti di balneazione sono subordinate alla visitabilità degli impianti ed alla effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della legge 104/92;

B2 fasce costiere idonee alla balneazione libera o regolamentata ove è possibile dotare esclusivamente di attrezzature leggere (ombrelloni e sdraio) con autorizzazione stagionale o per sei anni.

B3 fasce costiere dove è possibile la gestione organizzata dei lidi e la dotazione di strutture leggere per attività ludiche e di ristoro

Art. 6 - Aree per attività turistico ricreative stagionali. –B2-

Il fronte a mare di ogni singola concessione di tipo balneare stagionale è individuata nelle tavole di zonizzazione allegate. Ogni titolare di concessione è obbligato alla pulizia e manutenzione del tratto di spiaggia assegnato ed a quello libero adiacente in direzione Nord. E' consentito il noleggio di attrezzature da spiaggia, sedie, ombrelloni, piccoli natanti. Nelle spiagge in concessione è prevista, ancorché necessaria per lo svolgimento dell'attività, la realizzazione di:

- chioschi per la ristorazione;
- locali deposito attrezzi per la pulizia della spiaggia;
- locali per i servizi di comunicazione;
- locali per i servizi igienici;
- locali per uffici di direzione e cassa;
- locali per pronto soccorso;
- locali di tipo sanitario;
- locali per la custodia dei valori;
- locali per servizi di ristoro-cabine;
- locali docce e noleggio attrezzature da spiaggia;

I volumi realizzati sulle spiagge in concessione, mediante strutture esclusivamente di facile rimozione, non possono in alcun caso coprire più del 10% del totale dell'area concessa e superare l'altezza utile di metri 3,00, la superficie pavimentata, facilmente rimovibile, aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte, non può comunque superare il 10% della superficie concessa. Le caratteristiche estetiche di tali manufatti all'interno di uno stabilimento dovranno uniformarsi ad una unica tipologia ed a medesimi materiali.

Art. 7 - Aree per la sosta e lo stazionamento libero di imbarcazioni da diporto C1

Comprende le parti del territorio costiero dove è possibile la sosta, l'alaggio e varo delle imbarcazioni. E' consentita la realizzazione di scivoli e l'installazione di attrezzature atte a garantire l'esercizio della funzione assegnata. Tutte le operazioni di sosta, alaggio e varo delle imbarcazioni, dovranno essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica e degli addetti ai lavori.

Art. 8 - Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto (campi boe e/o pontili galleggianti) (C5)

L'ambito di intervento per i punti d'ormeggio è indicato nelle tavole di zonizzazione. Comprende le parti del territorio costiero e specchi d'acqua dove è possibile realizzare campi boe e/o pontili galleggianti, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente; la richiesta di opere di particolare rilevanza dovrà essere accompagnata da un accurato studio meteo-marino e di impatto su un ampio tratto costiero e dal relativo N.O. del Genio Civile per le Opere Marittime. E' consentita inoltre, nella parte costiera interessata allo specchio d'acqua interessato, la realizzazione di manufatti improntati a grande semplicità costruttiva per la gestione del punto d'ormeggio. I volumi realizzabili sulle spiagge, con strutture esclusivamente mobili, non possono coprire in alcun caso più di mq. 50,00 e superare l'altezza utile di mt. 3,00.

Art. 9 - Aree per circoli sportivi ed associazioni. (B4)

Comprende le parti del territorio costiero dove è possibile realizzare impianti per la pratica, sia amatoriale che competitiva, di sport. Le recinzioni prospicienti la pubblica via, anche se in ritiro, non dovranno impedire in nessun caso la visibilità verso il mare. La manutenzione e pulizia dell'arenile prospiciente l'area in concessione dovrà essere garantita per tutto il periodo di validità della concessione a cura e spese del concessionario.

Art. 10 - Aree per attività produttive, artigianali e commerciali. (C2)

Comprende le parti del territorio costiero dove è possibile realizzare impianti riferiti a cantieri navali, strutture fisse per rimessaggio e commercializzazione natanti, officine per riparazione mezzi nautici, ricovero barche ed attrezzature per la pesca sportiva e professionale.

Nelle aree di cantieri navali da realizzarsi con apposito Piano Regolatore del Porto dovranno essere previste aree attrezzate per il rimessaggio di natanti che dovranno essere delimitate e segnalate secondo le vigenti disposizioni emanate, in materia, dalla Capitaneria di Porto.

Tutte le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni, dovranno essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica e degli addetti ai lavori.

E' assolutamente vietato disperdere nell'ambiente o in mare sostanze lubrificanti, carburanti, detergenti o, comunque, inquinanti. Dette sostanze dovranno essere accuratamente raccolte in appositi contenitori ed affidate a ditte specializzate per lo smaltimento. Sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di demolizione/ricostruzione delle preesistenze, nell'ambito delle destinazioni d'uso, superfici coperte, altezze e volumi; in nessun caso è possibile mantenere o realizzare una altezza superiore a mt. 4,50. Le superfici accessorie coperte che superino l'altezza di 1,20 metri lineari da terra, non possono superare il 10% del fronte concesso, nelle aree destinate alle strutture fisse per rimessaggio e commercializzazione natanti, officine per riparazione mezzi nautici, dovranno essere previste aree attrezzate per il rimessaggio di natanti che dovranno essere delimitate e segnalate secondo le vigenti disposizioni emanate, in materia, dalla Capitaneria di Porto. Nelle aree destinate alle strutture fisse per ricovero barche ed attrezzature per la pesca sportiva e professionale è consentita l'installazione di manufatti improntati a grande semplicità e con sistemi di prefabbricazione, caratterizzati dalla facilità e rapidità di rimozione, da destinare a ricovero delle attrezzature da pesca e per la sosta delle imbarcazioni. La realizzazione di detti manufatti è possibile mediante elementi assemblabili in legno. Per la pavimentazione interna potranno essere impiegati sia assiti in legno, sia pavimentazioni a piccoli blocchi in cemento pressato a connessione idraulica ed intasamento dei giunti con sabbia. In ogni caso, in assenza totale di leganti indurenti (cementi, colle, resine, ecc.), con strutture facilmente e totalmente smontabili, in modo da garantire, in futuro, il totale recupero del sito. Dovranno essere previste le localizzazioni e le modalità di posa degli argani per l'alaggio delle imbarcazioni, con l'avvertenza che durante detta operazione dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica incolumità e quella degli addetti ai lavori.

I volumi realizzabili sia mediante strutture fisse che mobili, non possono coprire più del 25% del totale dell'area concessa ed in nessun caso è possibile mantenere o realizzare una altezza superiore a mt. 4,50. Le recinzioni prospicienti la pubblica via, anche se in ritiro, non dovranno impedire in nessun caso la visibilità verso il mare; la superficie pavimentata, stabile o facilmente rimovibile, aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte, non può comunque superare il 10% della superficie concessa. Le superfici accessorie coperte che superino l'altezza di 1,20 metri lineari da terra, non possono superare il 10% del fronte concesso.

Art. 11 - Aree destinate all'accoglimento delle iniziative economiche private di tipo commerciale, culturale, turistico-ricettivo compatibili con le finalità del territorio. (C2)

Comprende le parti del territorio costiero dove è possibile la realizzazione delle iniziative private di tipo commerciale, culturale, turistico-ricettivo. Sono consentiti (per le strutture preesistenti) solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di demolizione e/o ricostruzione delle preesistenze, nell'ambito delle destinazioni d'uso, superfici coperte, altezze e volumi; in nessun caso è possibile mantenere o realizzare una altezza superiore a mt. 4,50. E' prevista inoltre la possibilità di realizzare chioschi da destinare sia alla attività commerciale che alla ristorazione e servizi in genere. I volumi realizzabili, mediante strutture mobili o di facile rimozione, non possono in alcun caso coprire più di mq. 100 e superare l'altezza utile di mt. 3,00; la superficie pavimentata, facilmente rimovibile, aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte, non può comunque superare mq. 36.00.

Art. 12 - Aree destinate alla libera balneazione (B1)

Ai fini dell'applicazione del presente piano, le "spiagge libere" acquisiscono comunque la configurazione di "arenili attrezzati" e possono essere dotate, per iniziativa pubblica o privata, di servizi essenziali: docce, cestini porta rifiuti, servizi igienici, ecc.; dovrà essere garantita anche la pulizia dell'arenile (anche mediante accordo con i concessionari limitrofi) ed il servizio di sorveglianza per la sicurezza dei bagnanti. Le opere dovranno essere realizzate solo con strutture "mobili", nel rispetto dei seguenti vincoli:

- a) non possono in alcun caso coprire più di mq. 36,00;
- b) l'altezza massima non può in alcun caso essere superiore a 3,00 metri lineari da terra;
- e) la superficie pavimentata con qualsiasi materiale purché di facile rimozione, non deve essere maggiore di mq. 36,00;

Art. 13 - Aree di interesse naturalistico e paesaggistico (A1-A2-A3)

Comprende le parti del territorio costiero di particolare valore naturalistico e paesaggistico in cui sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale con essenze autoctone e tradizionali della flora mediterranea.

A1 Aree di interesse ambientale prospicienti le aree a tutela integrale dell'A.M.P.
CAPO RIZZUTO.

A2 Aree di particolare interesse ambientale in quanto espressione del patrimonio naturalistico, storico e culturale, costituiscono nel loro insieme l'identità culturale del territorio.

A3 Foci delle aste fluviali, dei torrenti e dei canali.

Art. 14 - Aree da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione (A4)

Comprende le parti del territorio costiero in cui si devono attuare interventi di riqualificazione ambientale ivi comprese la bonifica, la sistemazione e regimentazione delle foci dei torrenti "Acquavrara" e "Vorga".

Art. 15 - Aree pubbliche attrezzate per attività socio-culturali e ludiche (D5)

Comprende le parti del territorio comunale in cui è consentito l'esercizio di attività socio-culturali e ludiche. E' prevista inoltre la possibilità di realizzare chioschi da destinare alla ristorazione e servizi in genere. I volumi realizzabili, mediante strutture mobili, non possono in alcun caso coprire più di mq. 100 e superare l'altezza utile di mt. 3,00; la superficie pavimentata, facilmente rimovibile, aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte, non può comunque superare mq. 36.00.

Art. 16 - Lidi Comunali (B5)

L'area del Lido Comunale è quella individuata nella relativa planimetria del tratto di spiaggia in località Le Cannella. In quest'area sono consentite le stesse opere previsti per le

area destinate a Lidi da dare in concessione, eccezion fatta per la possibilità di realizzare, previa autorizzazione, strutture complementari e finalizzate ad una maggiore fruibilità, ove l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario. Potrà essere consentita la collocazione temporanea, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, di eventuali pontili mobili e/o attracchi galleggianti, nonché di attrezzature per la pratica di sport da spiaggia.

Art. 17 - Passeggiata – Lungomare

E' stata prevista nel tratto di spiaggia centrale della località Capo Rizzuto, oggetto di apposito progetto da parte dell'amministrazione comunale;

Art. 18 - Aree per sport di spiaggia e attività tempo libero (B6)

Nelle aree libere può essere consentita, per manifestazioni occasionali, previa autorizzazione a carattere temporaneo di breve periodo (giornaliera e/o settimanale), la pratica di sport di spiaggia (beach-volley e calcetto), ovvero acquatici (pallanuoto, sci). Le aree interessate dovranno essere delimitate a cura dei richiedenti, cui spetterà l'onere di garantire la sicurezza degli spettatori e dei bagnanti. E' consentita la previsione di strutture prefabbricate e mobili, dotate di ruote, destinate a box spogliatoi per atleti e arbitri.

Art. 19 - Punti di avvistamento e vigilanza (D4)

Opportunamente distribuiti lungo i tratti di litorale, dati in concessione ed a cura dei Concessionari, saranno ubicati punti di osservazione ed avvistamento, realizzati solo con strutture mobili, con personale all'uopo abilitato, in osservanza delle disposizioni in materia di disciplina delle attività balneari. Forma, dimensioni e posizione delle strutture costituenti i punti di osservazioni dovranno essere preventivamente autorizzate. In corrispondenza di questi dovranno essere garantiti spazi liberi da destinare, all'occorrenza, a punti di raccolta di persone.

Art. 20 - Viabilità, parcheggi e verde (D2 – D3)

A margine e lungo tutto il confine, a monte delle aree da dare in concessione, a cura e spese del concessionario, dovrà essere realizzata una cortina continua da sistemare a verde mediante siepi ed alberi compatibili con l'ambiente marino e, a ridosso di questa, un'area da destinare a parcheggi in linea o con altra disposizione compatibile con la geometria del luogo. Tale sistemazione non dovrà in nessun caso precludere la visuale verso il mare.

D2 Accessi Viabilità

D3 Parcheggi e aree sosta

TITOLO TERZO
CAPO I
CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE

Art. 21 - Caratteristiche tecnico-impiantistiche

Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti architettonici, con le dimensioni stabilite in base a criteri formulati secondo le previsioni del Piano, sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente, a:

- ⇒ opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
- ⇒ soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio, pannelli solari);
- ⇒ sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
- ⇒ materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero;

Nelle aree demaniali marittime destinate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:

- ⇒ strutture prefabbricate in legno o da realizzarsi in loco in legno realizzate su piattaforma in legno incernierate od appoggiate con calcestruzzo in basamento;
- ⇒ strutture prefabbricate in legno o da realizzarsi in loco appoggiate su suolo o interrate;
- ⇒ impianti o manufatti totalmente interrate;

Le costruzioni e le strutture esistenti vengono, su domanda del concessionario, normalizzate alla tipologia indicata nei punti precedenti, rilasciando per tale finalità una concessione di durata pari al periodo necessario per l'ammortamento dei costi sostenuti da individuare con apposita convenzione da stipularsi con il Comune. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizioni che restino assolutamente invisibili a livello di arenile. Le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'autorità concedente, possono permanere anche per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali. Possono essere autorizzati interventi comprendenti opere di difficile rimozione solo in quanto necessarie a riqualificare l'ambiente, a migliorare la qualità dei servizi. Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio

dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

TITOLO QUARTO
CAPO I
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Art.22 - Qualità architettonica dei manufatti

I manufatti realizzabili sulle spiagge in concessione, devono garantire la qualità architettonica, l'individuazione dei materiali ed il corretto inserimento nell'ambiente cui sono riferiti. A tale scopo i concessionari dovranno sottoporre preventivamente le tipologie previste, il dettaglio dei materiali e delle finiture esterne al fine di ottenere la relativa approvazione da parte degli Uffici preposti.

Art.23 - Colore e tecnologie di realizzazione dei manufatti

I colori consentiti per le strutture mobili e fisse di qualunque tipo (stabilimento, cabine, giochi, attrezzature sportive, etc...), di nuova costruzione o già esistenti nella fascia demaniale, devono essere compresi entro varie tonalità pastello, consentendo il numero massimo di tre tonalità diverse per ogni concessione. E' vietato diversificare i colori per ogni elemento strutturale (copertura, infissi, tendaggi, ecc...). Per tutti gli interventi è ammesso solo l'uso di materiali naturali quali pietra, legno, mattoni, teli. E' vietato l'utilizzo di pannelli prefabbricati in lamiera, cemento, ecc. Ad ogni buon fine le scelte suddette dovranno essere concordate con l'Ufficio competente.

TITOLO QUARTO
CAPO II
MODALITA' DI ATTUAZIONE

Art.24 - Procedura per il rilascio delle concessioni

La concessione demaniale marittima è rilasciata in conformità del PCS, le domande per il rilascio, per il subingresso, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM, sono presentate entro il 31 Ottobre o entro 30 giorni dalla approvazione del PCS, alla Regione Calabria presso i Servizi Provinciali ed al Comune corredate di tutta la documentazione esemplificativamente indicata e con le procedure descritte nel presente atto, nel rispetto del R. D 30.3.1942 n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e del D.P.R, 15.2.1952 n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), pena la decadenza delle

medesime; Per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, in assenza di variazioni rispetto alla precedente, l'interessato, 90 giorni prima della scadenza, manifesterà la volontà a proseguire l'esercizio. Per l'affidamento a terzi dell'attività o parte di essa, per come previsto dall'art 45 bis Cod. Nav., il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda. Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla legge n. 241/1990. I termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati nell'apposito Regolamento comunale o, in mancanza, secondo le prescrizioni della legge n. 241/1990. Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della imposta regionale, e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore. Il Comune è tenuto ad inviare alla Regione Calabria, all'Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto competente una copia di ogni provvedimento di rilascio, rinnovo o variazione di concessione demaniale marittima adottato.

Art. 25 - Rilascio della concessione demaniale marittima (CDM)

Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA. Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il P.C.S., nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e provvede all'acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per tramite del Servizio Provinciale competente. Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso, anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale. Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17, non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'art. 2 della legge 27 aprile 1998. All'uopo, e sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture. Ove si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità (di cui all'art. 9 comma 2, lett. C) e d) della Legge), la durata (oltre i 6 anni di cui alla L 88/01) o per lo scopo, il responsabile del procedimento pubblica, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, un suo estratto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e degli Uffici circondariali marittimi o Uffici locati marittimi, invitando chi ne avesse interesse a presentare a pena di inammissibilità, entro il termine di successivi giorni 20, ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, o mere osservazioni. Le domande concorrenti vanno pubblicate entro i termini previsti per la loro presentazione o al più tardi nei 3 giorni successivi: tale presentazione non riapre i termini per la presentazione di ulteriori istanze concorrenti. In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica,

valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della legge n. 13/89, del dm n 236/89 e del DPR n. 503/96 sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Qualora, avendo in via principale esperito la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata rispettando i seguenti criteri di valutazione:

1. Predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo/i contratto/i di assunzione, pena decadenza della concessione) e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;
2. Elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 494/93;
3. Maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

Art. 26 - Rinnovo della concessione demaniale marittima

Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art 01 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 come modificato dall'art, 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88 secondo l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, hanno una durata di sei anni o stagionale e vengono rilasciate dal comune; per le concessioni di durata superiore ai sei anni e inferiore a quindici, il titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato della Regione Calabria competente, per le concessioni di durata superiore ai quindici anni vengono rilasciate dal dirigente generale del competente Assessorato della Regione Calabria. Le concessioni rilasciate, alla scadenza, si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, secondo le procedure amministrative specificate nel P.I.R.

Art. 27 - Variazioni oggettive e soggettive alla concessione demaniale marittima

Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria. Se le variazioni non implicano variazioni volumetriche, sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro 60 giorni, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24, Reg. Cod. Nav.. Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.

Art. 28 - Revoca e decadenza

Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della Legge Regionale 17/05, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della citata Legge Regionale 17/05. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 comma 3 della Legge Regionale 17/05.

Art. 29 - Criteri generali di valutazione delle istanze

Il Comune nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui ai precedenti articoli, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PCS, i seguenti elementi;

- ⇒ compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
- ⇒ compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
 - accessibilità ai parcheggi;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - dinamica evolutiva del paesaggio;
- ⇒ indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport. altro),
- ⇒ garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni),
- ⇒ idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale

Nel caso di più domande di prima concessione la preferenza è accordata, a parità di garanzie individuate secondo le previsioni di cui all'art. 37 del Codice di navigazione, alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e a condizioni di parità secondo l'ordine temporale di presentazione.

TITOLO QUARTO
CAPO III
FUNZIONI DI VIGILANZA.

Art. 30 - Vigilanza e sanzioni

Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune il quale a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav, e dichiara la decadenza della CDM ai sensi dell'articolo 13 del presente atto.

Art. 31 - Valenza turistica delle aree demaniali

In applicazione dell'articolo 3, 6, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'articolo 6, decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, la Regione individua le aree del territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- ⇒ caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- ⇒ grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri disposti dall'Assessorato regionale al Turismo e Spettacolo per l'erogazione dei contributi ai sensi della L. n. 488/1992,
- ⇒ balneabilità delle acque;
- ⇒ ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- ⇒ caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

Art. 32 - Classificazione degli stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla Tabella A allegata alla Legge Regionale 17/05. Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall'articolo 19 del P.I.R., la classificazione attribuitagli. Nelle ipotesi di cui all'articolo 29 del presente atto, il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

Art. 33 Disciplina dei prezzi

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento. Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate

all'Assessorato al Turismo della Giunta Regionale, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività. I prezzi devono essere comprensivi di IVA. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione.

TITOLO QUARTO
CAPO IV
NORME TRIBUTARIE E FINANZIARIE

Art. 34 - Canone e imposta regionale sulle concessioni

Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che andrà applicata anche sugli importi delle sanzioni relativi agli abusi sulle aree demaniali. La determinazione dei canoni, a modifica di quanto regolamentato con la delibera di Giunta Regionale n 1209 del 6 aprile 1999, dovrà derivare dall'applicazione dell'art 17 del P.I.R. Regionale e precisamente per come indicato nell'art. 30 del presente atto. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell'art. 17 del regolamento per l'esecuzione del Codice di Navigazione (parte marittima) e dell'art. 54 del regolamento generale della contabilità dello Stato.

Art. 35 - Disciplina transitoria e finale

1. Il responsabile del procedimento comunica a coloro che hanno presentato le istanze per rilascio o rinnovo di CDM, o variazione al suo contenuto, anteriormente all'entrata in vigore dei PCS, la necessità di riproporle o adeguarle nel rispetto del PCS e del PIR. Il Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria, emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di loro competenza quali, ad esempio, la regolamentazione della attività ludiche e di intrattenimento. Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività, turistiche e ricreative sul demanio marittimo, il Sindaco può convocare una conferenza dei servizi, tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali, e individuare disposizioni e specifiche tecniche integrative e di aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali. Qualora l'Amministrazione Provinciale non abbia ancora convocato la conferenza di programmazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 17/05, lo stesso si riterrà favorevolmente acquisito e potrà essere direttamente proposto al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione. Per quanto non previsto dal presente Piano, si applicano il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione, la vigente normativa di settore, nonché le norme di tutela inserite nel Decreto Istitutivo

dell'A.M.P. Capo Rizzuto e successive modifiche ed integrazioni.

I fase di prima applicazione e, comunque, nei primi cinque anni successivi alla approvazione del P.C.S., le concessioni demaniali marittime già in essere saranno rideterminate percentualmente, in aumento o in diminuzione, al fine di garantire le prescrizioni contenute nell'art. 6 comma 4° del P.I.R..-

Isola di Capo Rizzuto gennaio 2009

I progettisti

ing. Antonio Otranto

Dr. Agostino Biondi